



Segreteria nazionale

Vice Segretario generale

P.le Barezzi, 3 PARMA (43100)

Te.l 0521-034589 Fax 0521-034592

E.mail: cisal.uni.er@virgilio.it

AUDIZIONE INNANZI 7[^] COMMISSIONE SENATO DELLA REPUBBLICA 20 SETTEMBRE 2011 (AG 393, 395, 396)

Quali rappresentanti del CSA della CISAL Università, nel ringraziare il Presidente e la Commissione per il cortese invito, sottoponiamo le seguenti osservazioni relative agli atti governativi citati in epigrafe.

In via preliminare, anche in questa sede, non possiamo non ribadire che il Ministro non ha mantenuto l'impegno, assunto poco dopo l'insediamento e durante l'iter della legge n. 240/2010, di convocare le parti sociali per consultarle in relazione agli emanandi provvedimenti attuativi della citata riforma, limitandosi, al contrario, a taluni incontri con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, ovvero con la nostra naturale controparte datoriale. Non possiamo non sottolineare la gravità di tale omissione, poiché riteniamo che il confronto costruttivo con le Organizzazioni sindacali avrebbe potuto essere assai significativo e foriero di utili contributi in sede di prima stesura dei molti e complessi provvedimenti attuativi.

In linea generale, sull'insieme dei provvedimenti, dobbiamo segnalare un grado di burocratizzazione e di complessità assai elevato; il che ci induce a ritenere che il compito delle amministrazioni universitarie e, conseguentemente, l'impegno che il personale ivi operante dovrà garantire, anche alla luce della costante riduzione di risorse umane ed economiche, sarà, a nostro avviso, improbo. In altre parole, a fronte, di trattamenti economico-normativi peggiorativi, per effetto delle disposizioni degli ultimi anni che bloccano ogni adeguamento stipendiale, si introducono sempre maggiori oneri a carico dei lavoratori.

Nel merito dei singoli provvedimenti:

AG 396

Innanzitutto, il testo del decreto è di difficile valutazione poiché, al solito, si rinvia a fantomatici "criteri" e "indicatori" che, stando al disposto dell'art. 5, dovrebbero essere emanati dall'ANVUR entro 60 gg. ... Senza conoscere tali elementi (ovvero a scatola chiusa) pare pressoché impossibile stabilire l'impatto del provvedimento e, soprattutto, se lo stesso possa dare risposta alle esigenze di efficacia e efficienza del sistema universitario. Considerato che gli indicatori dovranno poi essere adottati con un DM, a nostro avviso, sarebbe opportuno conoscerli precedentemente all'emanazione del Decreto legislativo.

Ulteriore rinvio si ha, poi, per la procedura di accreditamento che dovrebbe essere emanata entro 120 gg. dall'entrata in vigore del D.Lgs. (art. 6, comma 2 per le sedi e art. 7 comma 2, per i corsi).

Non è dato comprendere, inoltre, se la parola definitiva circa l'istituzione di nuove sedi spetta al Ministero o all'ANVUR (art. 6, comma 6).

Ulteriore dubbio sussiste in merito ai cd esperti della valutazione: chi sono? E soprattutto, come possono operare "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"?

Non è dato comprendere, poi, quale valore abbia, per il Ministero, il rapporto negativo circa il mantenimento dell'accREDITamento di cui all'art. 8 comma 4. Se si dovesse intendere che la soppressione della sede universitaria risulta automaticamente collegata a tali atti, esprimeremmo seri dubbi sulla costituzionalità della norma.

Su tutto il sistema di valutazione, a nostro avviso, inoltre è stato commesso un grave errore: la neo istituita ANVUR non è ancora (ammesso che lo sarà in futuro) in possesso di adeguati elementi conoscitivi per redigere criteri ed indicatori percorribili e corretti. Riteniamo, pertanto, che dovrebbe essere il CUN, organismo rappresentativo di tutte le categorie che operano negli Atenei, ad elaborare i suddetti importanti fattori. L'ANVUR, al contrario, dovrebbe avere altrettanto importanti ed imprescindibili compiti di valutazione degli esiti, verifica, monitoraggio vigilanza e, eventualmente, di proposta di iniziative da parte del Ministero. Tra l'altro, il CUN, a nostro avviso, rappresenta proprio l'ente indipendente richiesto, anche a livello europeo (cd Processo di Bologna).

Sulla valutazione, poi, ancora una volta, non è dato comprendere perché, in caso di valutazioni negative e di mancato rispetto dei suddetti criteri ed indicatori, non siano previste conseguenze per gli organi di governo degli Atenei non virtuosi. In altre parole, come al solito, i responsabili di eventuali inefficienze non subiscono conseguenze!!!

Quanto alla cd "valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato", di cui all'art. 15 dobbiamo far presente che la disposizione di cui all'art. 1 comma 2 del DL n. 7/2005 sta già causando notevoli questioni applicative e la sua applicazione è stata "sospesa" da taluni Atenei poiché, a nostro avviso in modo distorto, le Amministrazioni ritengono che il trattamento economico ivi previsto al termine del primo anno di servizio non potrebbe essere erogato, in quanto la corresponsione sarebbe contraria alla legge n. 122/2010 nella parte in cui introduce il cd "blocco degli aumenti stipendiali". Sarebbe, pertanto, buona cosa che il decreto in discussione escludesse espressamente che tale trattamento è ricompreso tra quelli "bloccati".

Quanto alle risorse messe a disposizione per l'attuazione del citato art. 15, non possiamo non ribadire che le risorse appaiono assolutamente inadeguate.

La Segreteria Generale